

preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [7 n.1, 259-261, 302, 311, 363, 364].

(1) *V.*, per la nozione di segreto, sub art. 256.

(2) *Per le ipotesi previste dal presente comma il testo originario comminava la pena di morte. V. in proposito sub art. 9.*

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. – [I]. **Chiunque** si procura, a scopo di **spionaggio politico o militare, notizie** di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[II]. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242⁴, 268].

[III]. Si applica l'ergastolo ⁽¹⁾ se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259, 260, 262, 268, 302, 311, 312, 364].

(1) *Il testo originario di questo comma iniziava con le parole: «Si applica la pena di morte». V. in proposito sub art. 9.*

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità:

d'ufficio (50 c.p.p.)

259. Agevolazione colposa. – [I]. Quando l'esecuzione di alcuno dei **delitti** preveduti dagli **articoli 255, 256, 257 e 258** è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per **colpa** [43] di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268], ovvero le operazioni militari.

[III]. Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa [43] di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682].

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.) (secondo comma); Trib. monocratico (33 ter c.p.p.) (primo comma); arresto: facoltativo (381 c.p.p.) (primo comma); obbligatorio (380 c.p.p.) (secondo comma); fermo: non consentito (primo comma); consentito (384 c.p.p.) (secondo comma); custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. – [I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce **clandestina-**

mente o con inganno in **luoghi o zone** di terra, di acqua o di aria, in cui è **vietato l'accesso** nell'interesse militare dello Stato [682];

2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in **possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere** alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3) è colto in **possesso ingiustificato di documenti** o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

[II]. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in **tempo di guerra** [310], la pena è della reclusione da tre a dieci anni [8, 302, 311, 312, 363, 682, 102 c. nav.].

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 7, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.*

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.) (secondo comma); Trib. monocratico (33 ter c.p.p.) (primo comma); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.) (secondo comma); facoltativo (381 c.p.p.) (primo comma); fermo: non consentito (primo comma); consentito (384 c.p.p.) (secondo comma); custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. 275² bis, c.p.p.); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

261. Rivelazione di segreti di Stato. – [I]. Chiunque **rivela** taluna delle **notizie** di carattere **segreto** indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso in tempo di **guerra** [310], ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

[III]. Se il colpevole ha agito a scopo di **spionaggio politico o militare** [257], si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo ⁽¹⁾.

[IV]. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

[V]. Se il fatto è commesso per **colpa** [43], la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso [268, 311, 312, 326, 362, 364].

⁽¹⁾ *V. per la conseguente equiparazione di tutti i casi ivi previsti, sub art. 9.*

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); Trib. Monocratico (33 ter c.p.p.) (parte prima del quinto comma); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.) (primo, secondo e terzo comma); facoltativo (parte seconda del quinto comma); non consentito (parte prima del quinto comma); fermo: consentito (384 c.p.p.) (primo, secondo, terzo e seconda parte quinto comma); non consentito (parte

prima del quinto comma); custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); non consentita (parte prima del quinto comma); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); non consentite (parte prima del quinto comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. – [I]. Chiunque **rivela notizie**, delle quali l'Autorità competente ha **vietato la divulgazione** [256], è punito con la reclusione non inferiore a tre anni [7 n.1, 29, 32].

[II]. Se il fatto è commesso in tempo di **guerra** [310], ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

[III]. Se il colpevole ha agito a scopo di **spionaggio politico o militare** [258], si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo⁽¹⁾.

[IV]. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a **chi ottiene la notizia**.

[V]. Se il fatto è commesso per **colpa** [43], la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso [326].

⁽¹⁾ Per quanto previsto nell'ultimo inciso del presente comma il testo originario comminava la pena di morte. V. sub art. 9.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); Trib. monocratico (33 ter c.p.p.) (parte prima del quinto comma); arresto: obbligatorio (380 c.p.p.) (primo, secondo e terzo comma); non consentito (parte prima del quinto comma); facoltativo (381 c.p.p.) (seconda parte del quinto comma); fermo: consentito (384 c.p.p.); non consentito (parte prima del quinto comma); custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); non consentita (parte prima del quinto comma); altre misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.); non consentite (parte prima del quinto comma); procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

263. Utilizzazione dei segreti di Stato. – [I]. Il **pubblico ufficiale** [357] o l'**incaricato di un pubblico servizio** [358], che impiega a proprio o altrui profitto **invenzioni o scoperte scientifiche** o nuove applicazioni **industriali** che egli conosca per ragione del **suo ufficio o servizio**, e che debbano rimanere **segrete** nell'interesse della sicurezza dello Stato [256², 268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro⁽¹⁾.

[II]. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242⁴], o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo [7 n.1, 22, 29, 32, 268, 302, 311, 312, 325, 364]⁽²⁾.

⁽¹⁾ V., per la nozione di segreto, sub art. 256.

⁽²⁾ Per quanto previsto dal presente comma il testo originario comminava la pena di morte. V. sub art. 9.

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); arresto: obbligatorio

(380 c.p.p.); *fermo: consentito* (384 c.p.p.); *custodia cautelare in carcere: consentita* (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); *altre misure cautelari personali: consentite* (280, 287 c.p.p.); *procedibilità: d'ufficio* (50 c.p.p.)

264. Infedeltà in affari di Stato. – [I]. **Chiunque**, incaricato dal Governo italiano di **trattare all'estero affari di Stato** [268], si rende **infedele al mandato** è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni [7 n.1, 22, 29, 32, 268, 302, 311, 312].

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); *arresto: obbligatorio* (380 c.p.p.); *fermo: consentito* (384 c.p.p.); *custodia cautelare in carcere: consentita* (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); *altre misure cautelari personali: consentite* (280, 287 c.p.p.); *procedibilità: d'ufficio* (50 c.p.p.)

265. Disfattismo politico. – [I]. **Chiunque**, in tempo di guerra [310], **diffonde o comunica voci o notizie false**, esagerate o tendenziose, che possano destare **pubblico allarme** o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali [7 n.1, 29, 32, 268, 269, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 312, 269, 501, 656; 77 c.p.m.g.], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

[II]. La pena è non inferiore a quindici anni:

- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in se-

guito a intelligenze con lo straniero.

[III]. La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico [268, 313].

Istituti processuali: competenza: Corte d'Assise (art. 5^d c.p.p.); *arresto: obbligatorio* (380 c.p.p.); *fermo: consentito* (384 c.p.p.); *custodia cautelare in carcere: consentita* (ma v. 275^{2 bis}, c.p.p.); *altre misure cautelari personali: consentite* (280, 287 c.p.p.); *procedibilità: con l'autorizzazione del Ministro della giustizia* (313 c.p.)

266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi ⁽¹⁾. – [I]. **Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi** o a violare il **giuramento** dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari **l'apologia** di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari [327, 415], è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente [265, 266⁴, 269, 272, 302, 327, 654; 8, 9, 214 c.p.m.p.].

[III]. Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso in tempo di **guerra** [310].

[IV]. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

- 1) col mezzo della **stampa**⁽²⁾, o con altro mezzo di propaganda;
- 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;